



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

007

Ed. 1 del 12/09/2019

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"LUIGI CASTIGLIONI" DI LIMBIATE

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI**  
ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235  
(Delibera del Consiglio di istituto n. 117 del 24 ottobre 2019)

## ART. 1

### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano "mancanze disciplinari" da parte degli studenti, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) e alle norme comportamentali elencate nel *Regolamento di Istituto*. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e le procedure da seguire.

## ART. 2

### Finalità educative dei provvedimenti

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
3. Qualora la mancanza disciplinare comporti un danneggiamento del patrimonio della scuola l'alunno responsabile, il genitore o chi ne esercita la patria potestà dovrà provvedere al risarcimento.
4. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiore a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Dei provvedimenti disciplinari assunti, fatte salve le ammonizioni verbali, viene sempre data comunicazione scritta alla famiglia.

## ART. 3

### Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale. Gli studenti sono direttamente responsabili sotto il profilo civile, penale, amministrativo di quanto compiuto in violazione di diritti e disposizioni disciplinari interne all'Istituto, in particolare in relazione ai doveri sanciti dallo *Statuto degli studenti*.



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## ART. 4

### Mancanze disciplinari

1. Gli studenti hanno il dovere di concorrere al buon andamento dell'Istituto e di tenere un comportamento corretto in relazione a tutti gli aspetti della vita scolastica.
2. Le mancanze cui gli stessi possono andare incontro non osservando i propri doveri sono di seguito elencate:
  - a) mancato assolvimento degli impegni scolastici (studio, compiti...);
  - b) assenza e negligenza nella cura del materiale e degli strumenti;
  - c) ritardi o assenze non giustificate;
  - d) comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
  - e) comportamenti che impediscono il regolare svolgimento delle attività;
  - f) comportamenti che mettono a repentaglio l'incolumità altrui;
  - g) falsificazione di documenti;
  - h) inosservanza del divieto di fumo;
  - i) inosservanza del divieto di bere alcolici;
  - j) inosservanza del divieto dell'uso del telefono cellulare;
  - k) inosservanza di altre norme contenute nel Regolamento di istituto;
  - l) uso scorretto dei macchinari;
  - m) danneggiamento del patrimonio della scuola;
  - n) mancata osservanza delle regole che consentono una convivenza civile e corretta all'interno della comunità scolastica nel rispetto dei valori democratici e di crescita della persona improntati al senso di responsabilità personale, alla tolleranza, al riconoscimento della diversità dei ruoli e delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione contro ogni forma di pregiudizio e violenza;
  - o) reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
  - p) casi che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e casi di recidività di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale.
3. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono specificati nell'allegato 1 al presente Regolamento.

## ART. 5

### Ambito di applicazione

1. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva (progetti, manifestazioni...), sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, *stages* interni o esterni.
2. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici personali.

## ART. 6

### Classificazione delle sanzioni disciplinari

1. Le mancanze disciplinari sono punite con sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica. Rientrano in questa tipologia di sanzione il richiamo verbale (privato o in classe), il richiamo scritto (nota disciplinare sul registro elettronico), l'ammonizione da parte del Dirigente scolastico.
2. In nessun caso è ammesso l'allontanamento, anche temporaneo, dalla lezione come forma di sanzione disciplinare.



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

3. Le gravi o reiterate mancanze disciplinari sono punite con sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni.
4. I reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone sono puniti con sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
5. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 3 e 4 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
8. Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.
9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
10. Per tutte le mancanze disciplinari non comprese nelle tipologie elencate al comma 2, e specificate nell'allegato al presente Regolamento, si procede per analogia.

## ART. 7

### Organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. Il richiamo privato o in classe, di cui al comma 1, , sono irrogati dall'insegnante o, su richiesta dello stesso, dal Dirigente scolastico.
2. L'ammonizione di cui al comma 1, , è irrogata dal Dirigente scolastico.
3. Le sanzioni di cui al comma 3 dell', che comportano l'allontanamento per un periodo non superiore ai quindici giorni, sono adottate dal Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione per i casi di conflitto di interesse.
4. Le sanzioni di cui al comma 4 dell', che comportano l'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni, che possono implicare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato conclusivi del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto.
5. In casi di particolare gravità e pericolo, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti più opportuni in attesa di svolgere la procedura ordinaria.

## ART. 8

### Procedura per l'irrogazione di sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

1. Nei casi in cui sia prevista l'irrogazione di un provvedimento disciplinare che non preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, gli organi competenti sono tenuti a seguire le seguenti procedure:
  - a) ammonizione privata o in classe, a sua volta distinta in



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

- a.1) ammonizione verbale con annotazione sul registro personale del docente: il docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale;
- a.2) ammonizione scritta sul registro di classe: il docente ammonisce lo studente, annota sul registro elettronico di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico;
- b) ammonizione scritta del Dirigente scolastico: su segnalazione di un docente, il Dirigente scolastico, o il Collaboratore di presidenza delegato annota l'ammonimento nel registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico. Nei casi previsti dal *Regolamento di disciplina* il Coordinatore di classe convoca la famiglia.

## ART. 9

### **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni**

1. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni comprende una fase istruttoria, una fase di attuazione a sua volta divisa in una fase dibattimentale e una fase deliberativa, e una fase di comunicazione.
2. Il Dirigente scolastico, avuta notizia della grave mancanza disciplinare, avvia la fase istruttoria nella quale acquisisce dalle parti interessate i dati e i fatti di pertinenza, raccoglie eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate.
3. Constatato che il comportamento contestato rientra tra le gravi e reiterate mancanze disciplinari così come definite nell'allegato al presente *Regolamento di disciplina*, il Dirigente scolastico provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni.
4. Il Dirigente scolastico procede alla convocazione del Consiglio di classe fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'avvio della procedura.
5. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dal Coordinatore o dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.
6. Durante la seduta del Consiglio di classe il Dirigente scolastico procede alla ricostruzione dell'evento esponendo i dati e i fatti acquisiti in fase di istruttoria (fase dibattimentale). Lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio di classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
7. Una volta stabiliti i fatti, il Consiglio di classe assume la decisione circa la sanzione disciplinare (fase deliberativa). Durante la fase deliberativa l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.
8. La seduta del Consiglio di classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini del raggiungimento del numero legale i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.
9. Il Dirigente scolastico, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
10. La decisione del Consiglio di classe, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene formalizzata in una delibera.



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

11. Il Dirigente emana il decreto di erogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento sulla base della delibera del Consiglio di classe.
12. L'esito della procedura viene comunicata con atto formale allo studente (fase di comunicazione). Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.
13. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva dopo la notifica anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.
14. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

## ART. 10

### **Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni per più di quindici giorni**

1. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni comprende una fase istruttoria, una fase di attuazione a sua volta divisa in una fase dibattimentale e una fase deliberativa, e una fase di comunicazione.
2. Il Dirigente scolastico, avuta notizia della grave mancanza disciplinare, avvia la fase istruttoria nella quale acquisisce dalle parti interessate i dati e i fatti di pertinenza, raccoglie eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate.
3. Constatato che il comportamento contestato rientra tra le mancanze disciplinari descritte nel comma 4 dell' del presente Regolamento di disciplina, il Dirigente scolastico provvede a contestare allo studente il fatto e lo invita a esporre le proprie ragioni.
4. Il Dirigente scolastico propone la convocazione di un apposito Consiglio d'istituto. Per la convocazione del Consiglio d'istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.
5. Durante la seduta del Consiglio d'istituto il Dirigente scolastico procede alla ricostruzione dell'evento esponendo i dati e i fatti acquisiti in fase di istruttoria (fase dibattimentale). Lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio d'istituto può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
6. Una volta stabiliti i fatti, il Consiglio d'istituto assume la decisione circa la sanzione disciplinare (fase deliberativa). Durante la fase deliberativa l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.
7. La seduta del Consiglio d'istituto è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini del raggiungimento del numero legale i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.
8. Il Dirigente scolastico, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.
9. La decisione del Consiglio d'istituto, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene formalizzata in una delibera.



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

10. Il Dirigente emana il decreto di erogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento sulla base della delibera del Consiglio di classe.

11. L'esito della procedura viene comunicata con atto formale allo studente (fase di comunicazione). Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

12. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva dopo la notifica anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

13. Durante il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica la scuola, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

## ART. 11

### Attività alternative all'allontanamento

1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività di natura sociale, culturale e in generale a favore della comunità scolastica la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica ( comma 1).
2. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere dell'Organo collegiale competente all'irrogazione della sanzione.
3. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

## ART. 12

### Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente maggiorenne o dei genitori dello studente minorenni, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, nella figura del Dirigente scolastico, che decide nel termine di dieci giorni.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, nonché contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e le modifiche introdotte dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni.

## ART. 13

### Organo di garanzia interno

1. L'Organo di garanzia interno, previsto dall'art. 2, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, è costituito come segue:
  - a) il Dirigente scolastico, con funzione di presidente;
  - b) due docenti designati dal Consiglio d'istituto (di cui uno supplente);
  - c) due studenti eletti (di cui uno supplente);
  - d) due genitori eletti (di cui uno supplente).



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

2. Il Dirigente scolastico designa all'interno dei membri un segretario verbalizzante. Tale organo ha validità annuale e, oltre a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, decide delle controversie interne relative all'applicazione del presente regolamento.
3. Tutti i componenti dell'Organo di garanzia interno, tranne il Dirigente scolastico, debbono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto; a tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi;
4. L'Organo di garanzia interno deve essere convocato entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.
5. La seduta si considera valida con la presenza di almeno tre membri.
6. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'erogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo competente, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e riesaminare il caso.

#### ***Allegato 1: Classificazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari***